

## Controlli Tecnico amministrativi

### *Misura 10*

**10.1.3** Verifica per l'azione 3 che i beneficiari non siano soci di impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas i cui digestati siano destinati all'utilizzo agronomico.

Il funzionario istruttore deve verificare che il titolare della domanda non sia socio di un impianto per la produzione di biogas gestito in forma societaria, il cui digestato sia destinato all'utilizzo agronomico.

Se il beneficiario risulta essere socio, l'azione 3 non sarà ammissibile al pagamento.

L'esito sarà positivo, quando il titolare della domanda non è socio, negativo quando lo è.

Non è previsto l'esito non applicabile.

**10.1.5** Verifica che la superficie a premio non superi la superficie massima pagabile determinata dividendo il volume di refluo aziendale sulla base dell'ultima Comunicazione Nitrati disponibile a sistema relativa all'anno campagna attuale o precedente diviso 50.

Viene trasmesso a ciascun settore l'elenco dei nominativi per i quali la superficie richiesta a premio è superiore alla superficie massima pagabile. Il funzionario istruttore per questi nominativi dovrà applicare una riduzione del premio che dovrà essere registrata nel quadro sanzioni.

La riduzione del premio dovrà essere quantificata nel modo seguente; Si applica una riduzione del premio moltiplicando la superficie che eccede la superficie massima pagabile per il premio medio di ciascuna classe di premio.

Dovrà essere riportato esito positivo, per tutti i nominativi, sia per coloro che la superficie a premio non supera la superficie massima pagabile, sia per coloro che la superficie a premio supera la superficie massima pagabile. Per questi ultimo l'esito sarà positivo dopo aver applicato e registrato a sistema la riduzione del premio.

**10.1.6** Verifica l'appartenenza della razza, tramite il pedigree o idonea certificazione.

Il funzionario istruttore deve verificare che i cani riportati nel quadro "cani da guardiania" della domanda appartengano alla razza prevista nel bando e nella circolare regionale n. 48211/A1701A del 24/11/2016.

L'appartenenza alla razza deve essere verificata tramite:

- Per i soggetti iscritti al libro genealogico: copia del certificato ufficiale (pedigree);
- Per i soggetti non iscritti al libro genealogico: certificazione di tipicità rilasciata, a seguito della valutazione morfologica di corrispondenza allo standard, dalla Commissione formata dai medici veterinari.

Qualora il cane non sia in possesso dei due documenti sopra riportati non può essere considerato un cane da guardiania ai fini dell'operazione 10.1.6.

Il funzionario istruttore dovrà procedere a ricalcolare il rapporto dei cani che appartengono alla razza in funzione dei capi al pascolo.

Qualora tale rapporto non dovesse essere rispettato, deve essere applicato quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.

Dovrà essere riportato esito positivo quando il rapporto dei cani in funzione dei capi al pascolo è rispettato o se il mancato rispetto determina una riduzione del premio.

Dovrà essere riportato esito negativo quando il mancato rispetto del rapporto dei cani in funzione del numero dei capi al pascolo determina l'esclusione dal pagamento dell'operazione 10.1.6.

**10.1.7 – 1** Verifica per ciascuna particella a premio ai sensi dell'operazione 10.1.7/1 che sulla domanda misura 216 sia presente la stessa particella a premio come tipologia 1 - realizzazione di formazioni vegetali e/o di zone umide.

Il funzionario istruttore deve verificare che le particelle richieste a premio ai sensi dell'operazione 10.1.7/1 trovino riscontro come dati catastali e superficie in una domanda di pagamento presentata ai sensi della misura 216.

Qualora non ci sia riscontro come dati catastali e superficie deve essere pagata solo la superficie che trova riscontro. La superficie che non trova riscontro deve essere esclusa dal premio.

Dovrà essere riportato esito positivo quando c'è riscontro o il mancato riscontro determina solo una riduzione di superficie ammissibile a premio.

Dovrà essere riportato esito negativo quando il mancato riscontro determina l'esclusione dal pagamento dell'operazione 10.1.7/1.

**10.1.7 – 2** Verifica che le superfici a premio per l'operazione 10.1.7.2 siano state investite a seminativo nei 5 anni precedenti l'anno di emanazione del bando.

Il funzionario istruttore deve verificare che le particelle richieste a premio per l'operazione 10.1.7/2 siano state investite a seminativo nei cinque anni precedenti in questo modo:

Per la superficie che non è stata coltivata a seminativo nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda deve essere applicato quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020

Dovrà essere riportato esito positivo quando c'è riscontro o il mancato riscontro determina solo una riduzione di superficie ammissibile a premio.

Dovrà essere riportato esito negativo quando il mancato riscontro determina l'esclusione dal pagamento dell'operazione 10.1.7/1.

**10.1.7 - 3** Verifica che le coltivazioni a perdere oggetto di impegno non devono ricadere in aree in cui è praticata la caccia.

Il funzionario istruttore verifica che le particelle oggetto di impegno dell'operazione 10.1.7 azione 3 rientrino nell'elenco trasmesso dalla Regione con e-mail del 14/12/2016.

Per la superficie che ricade in aree in cui è praticata la caccia deve essere applicato quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020

Dovrà essere riportato esito positivo quando c'è riscontro o il mancato riscontro determina solo una

riduzione di superficie ammissibile a premio.

Dovrà essere riportato esito negativo quando il mancato riscontro determina l'esclusione dal pagamento dell'operazione 10.1.7/1.

#### **10.1.8** Verifica che i capi siano iscritti al libro genealogico o registro anagrafico.

Il funzionario istruttore verifica che tutti i capi richiesti a premio siano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico. Con la funzionalità presente a sistema scarica da sistema i marchi auricolari dei capi richiesti a premio e chiede al detentore del registro anagrafico o libro genealogico di tale razza se tali capi sono iscritti.

I capi non iscritti non possono beneficiare del premio e devono essere esclusi. Il capo non iscritto al libro genealogico non è un capo non accertato ma deve essere escluso dal premio, non pagato. L'esclusione dal premio avviene determinando una riduzione del premio moltiplicando le UBA dei capi non iscritti al libro genealogico per il premio unitario. Oltre a non essere pagati i capi non iscritti al libro genealogico deve essere applicata prevista dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016.

Deve essere riportato esito positivo quanto tutti i capi o una parte risultano essere correttamente iscritti al libro genealogico o registro anagrafico di tale razza.

Deve essere riportato esito negativo quando tutti i capi non risultano essere iscritti al libro genealogico.

#### **10.1.9 -1** Verifica che sia rispettato il carico bestiame e la % dei capi in guardiania in funzione dei modelli di monticazione e demonticazione e di quanto riportato in BDN;

In funzione dei modelli di monticazione e demonticazione e di quanto riportato in BDN deve essere verificato il carico di bestiame.

Il valore del carico di bestiame viene determinato nel modo seguente:

Il calcolo carico UBA/Ha/ anno viene determinato prendendo in considerazione le UBA accertate al pascolo rapportate alla superficie oggetto di impegno è in funzione dei giorni di pascolamento.

$$\text{Carico Bestiame} = \frac{\text{UBA al pascolo}}{\text{Sup.al pascolo} \times 365} \times \text{Giorni effettivi al pascolo}$$

Nel trasformare i capi in UBA si fa riferimento all'età dell'animale posseduta (verificando il dato su BDN o registro di stalla) al momento della presentazione della domanda

Se il valore del carico di bestiame calcolato con le modalità sopra riportate non è compreso all'interno degli intervalli riportati nel PSR e bando si applica quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.

Inoltre il funzionario istruttore deve verificare nel caso di richiedenti che dispongano anche di capi in affido, occorre monticare almeno il 70% dei capi in proprietà, salvo i casi di forza maggiore previsti dal par. 2, art. 2 del reg. (UE) 1306/2013.

Dovrà essere riportato esito positivo quando il valore del carico di bestiame determinato con le modalità sopra riportate è compreso all'interno degli intervalli riportati nel PSR o se il mancato rispetto determina una riduzione del premio.

Dovrà essere riportato esito negativo quando il mancato rispetto del valore del carico di bestiame determina l'esclusione dal pagamento dell'operazione 10.1.9.

**10.1.9 2** Verifica rispetto periodo pascolamento in funzione dei modelli di monticazione e demonticazione e di quanto riportato in BDN;

Deve essere verificato (tramite i modelli di monticazione e demonticazione laddove presenti o se assenti tramite la BDN) che sia stata rispettata la durata minima del periodo di pascolamento.

Qualora non sia stata rispettata la durata minima del pascolamento si applica quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.

Dovrà essere riportato esito positivo quando la durata del periodo minimo di pascolamento è rispettata o il mancato rispetto determina una riduzione del premio.

Dovrà essere riportato esito negativo quando il mancato rispetto della durata del periodo di pascolamento determina l'esclusione dal pagamento dell'operazione 10.1.9.

## **Misura 11**

**Misura 11-1** Verifica la presenza della notifica inizio/variazione attività e del documento giustificativo.

Deve essere verificata la presenza di una notifica di inizio attività sul sistema informativo Abio; tale notifica deve risultare almeno nello stato di “trasmessa” o “rilasciata” (da considerare come sinonimi); La notifica deve essere stata presentata entro il 15 giugno del 2016.

Deve essere verificata la presenza di un documento giustificativo, redatto in conformità al DM n. 18321 del 09/08/2012, in corso in validità, rilasciato dall’OdC prescelto al beneficiario.

In caso di assenza della notifica e/o del documento giustificativo deve essere applicato quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.

Dovrà essere riportato esito positivo in caso di presenza e corretta validità del documento giustificativo.

Dovrà essere riportato esito negativo in caso di assenza o non corretta validità del documento giustificativo.

**11-2** Verifica per la sottomisura conversione del biologico, che le superfici siano in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni dal 2016 (anno di presentazione della domanda).

Attraverso il sistema informativo ABIO deve essere verificato per la sottomisura conversione del biologico, che le superfici siano in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni dal 2016 (anno di presentazione della domanda).

Le aziende aderenti in precedenza al regime biologico ma che risultino tramite il sistema informativo ABIO aver interrotto l’attività per almeno un anno (anno 2015) possono aderire all’operazione “Conversione agli impegni dell’agricoltura biologica”.

Qualora le superfici non siano in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni dal 2016, deve essere applicato quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.

Dovrà essere riportato esito positivo quando le superfici sono in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni dal 2016.

Dovrà essere riportato esito negativo quando le superfici non sono in prevalenza nella condizione di adesione alla produzione biologica da meno di 3 anni dal 2016.

**11 - 3** Verifica sulla banca dati della vigilanza del biologico la non presenza di eventuali infrazioni/irregolarità.

Qualora il funzionario dovesse accertare che sulla banca dati della vigilanza del biologico la presenza di infrazioni/irregolarità applicherà quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.

Dovrà essere riportato esito positivo quando la presenza di infrazioni/irregolarità determina una riduzione del premio.

Dovrà essere riportato esito negativo quando la presenza di infrazioni/irregolarità determinino l'esclusione dal pagamento della domanda .

## **Misura 13**

**13 – 1** verifica per le aziende stanziali l'effettiva stanzialità in zona montana;

Per le domande che nel quadro Operazioni impegni è stato riportato di essere un'azienda stanziale deve essere verificata l'effettiva stanzialità.

Per azienda non stanziale si intende quella che, per l'attività di pascolamento, effettua la movimentazione dei capi di bestiame di proprietà da zone di pianura e/o collina verso superfici a pascolo ricadenti in zona montana, a prescindere dalla provenienza di eventuali capi in custodia.

Tale impegno deve essere verificato per le domande che hanno richiesto a premio superfici classificate come "Sistema agricolo a pascoli e prati permanenti".

Per azienda non stanziale si intende quella che, per l'attività di pascolamento, effettua la movimentazione dei capi di bestiame di proprietà da zone di pianura e/o collina verso superfici a pascolo ricadenti in zona montana, a prescindere dalla provenienza di eventuali capi in custodia.

Tale impegno deve essere verificato per le domande che hanno richiesto a premio superfici classificate come "Sistemi agricoli a pascoli e prati permanenti".

La caratteristica di stanzialità in zona montana sarà verificata prevalentemente per via informatica utilizzando le banche dati disponibili (BDN), ferma restando la possibilità degli organismi istruttori di richiedere al beneficiario, nei casi in cui si rendesse necessario, idonea documentazione che attesti il possesso della caratteristica.

Il funzionario istruttore ha la possibilità di verificare tale impegno in funzione di dove è posizionata la stalla. Se la/e stalla/e del beneficiario sono situate in un comune montano, l'azienda è stanziale.

La documentazione idonea a dimostrare lo spostamento degli animali e la stanzialità o meno delle aziende in zona montana è quella prevista dal Regolamento di Polizia Veterinaria e dalla normativa collegata, ed in particolare è rappresentata da:

a) il Modello 7 (del Regolamento di Polizia Veterinaria) per lo spostamento degli animali tra

Comuni diversi, vidimato dal Comune di monticazione;

b) eventuale altra documentazione equivalente prevista dalle norme vigenti in materia per lo spostamento intracomunale o per spostamenti verso pascoli non codificati dall'ASL come alpeggi.

Qualora l'azienda risulti non stanziale dovrà essere applicato quanto previsto dagli atti e dai provvedimenti emanati ai sensi della D.G.R. n. 12-4005 del 03/10/2016, necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per Misura/sottomisura/operazione/azione del PSR 2014- 2020.